

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 agosto 2022, n. 281
Trasferimento ai sensi dell'art 9 comma 2 della LR 9 del 2017 della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dalla società Villa Mele srl (03967710710) alla Tecnogest srl una per una Rsa disabili cui al R.R. n. 5/2019 con dotazione di 60 posti letto di Rsa di mantenimento di tipo A denominata "Villa Mele" ubicata in Rodi G. co - FG alla località Pietre Nere.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "*Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio- sanitarie pubbliche e private)*", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che: "*1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano*

l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa".

- all' art. 9 *"L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale. 2. L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili." (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali i le RSSA per diversamente abili ex art 58 del RR 4 del 2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede

-all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio): che:

"In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

- a) i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;*
- b) i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;*
- c) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- e) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio"*

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie) che:

“a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA disabili ex R.R. 3/2005 di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.”

-all'art.12.2 (Norme transitorie per le rsa ex r.r. 3/2005, per le comunità socioriabilitativa ex art. 57 r.r. n. 4/2007 e s.m.i. e per le rssa ex art. 58 r.r. 4/2007 e smi contrattualizzate con le aa.ss.)) che

“1. Le RSA ex R.R. n. 3/2005, le RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono riconvertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento. 2. A tal fine il piano di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione). 3. A far data dall'approvazione del piano di riconversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione. 4. L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo. 5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale: a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici; b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici. In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005, le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi e le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa. Le RSA ex R.R. 3/2005, le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi e le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b). 6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica. 7. La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017”.

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2154 ad oggetto “R.R. n. 5/2019 -R.R. n.5/2019-art.12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9,c.3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art.10,c.3 e 4-Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove

autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI MODIFICA AL R.R.21/01/2019, N.5." la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante: la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R.n. 5/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante: l'atto ricognitivo dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3,4 e 6 dell'art. 10 R.R. n. 5/2019 con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA e di Centri diurni disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge entro la percentuale pari al 5% dei posti letto disponibili. Tali posti saranno assegnati nel rispetto dei criteri e principi dettati nella DGR n. 2037/2013; le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2154 del 2019 la Regione stabiliva altresì in merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

"1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019

2) PER LE RSSA EX ART. 58 R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- *art. 36 - requisiti comuni alle strutture*
- *art. 58 - requisiti strutturali*

3) R.R. 5/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- *5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA*
- *5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA*

4) R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- *7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA*
- *7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA*
 - *7.3.1 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili- nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità*
 - *7.3.2 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B per disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare (omissis)"*

Con Determinazione Dirigenziale n. Reg. generale 857 del 07/11/2014 (poi integrata con Dd 859 del 2014) ad oggetto "autorizzazione al funzionamento della struttura Residenza Socio - Sanitaria Assistenziale per diversamente abili R. S.S. A., a media intensità assistenziale" denominata " Villa Mele, – per 60 p. l.- ubicata in Rodi Garganico alla località Pietre Nere" il Comune di Rodi Garganico rilasciava ai sensi dell'art. 58, comma 1, Regolamento Regionale n.4/2007 succ. modificazioni e integrazioni, modificato dall'art.2 del Reg. Reg. le n.7/2010 e della legge Regionale n. 19/2006 e s.m.i., alla Villa Mele srl (P.Iva n. 03967710710), l'autorizzazione al funzionamento per una RSSA disabili (art. 58 Reg. R. n.4/2007) con dotazione di n. 60 posti letto con sede operativa in località Pietre Nere – Rodi Garganico.

In data 27 gennaio 2020, in ottemperanza alla previsioni di cui all'art 12.2 e alla DGR 2154 del 2019, il legale rappresentante della Villa Mele srl sottoscriveva, per accettazione, il seguente piano di conversione ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

- a) conversione di n. 60 posti di Rsa disabili gravi ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;
- b) conversione di n. 54 posti di Rsa disabili gravi ai fini dell'accreditamento.

Con pec del 01 e 03 febbraio 2020 la Villa Mele srl facendo seguito alla sottoscrizione delle preintese ed in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 5 del 2019 e alla DGR 2154 del 2019, presentava istanza di conferma del predetto atto autorizzativo e di accreditamento.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "*Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali*" la Regione confermava i 60 pl di cui all'autorizzazione all'esercizio e assegnava n. 59 pl per l'accreditamento (54 come da preintese + 5 pl ulteriori)

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che "2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento."

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "*DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni*" la Regione confermava alla Villa Mele srl l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

LR 18 del 2020 all'art 6 comma 2 stabiliva: "*2. Nel caso in cui dall'atto di ricognizione di cui all'articolo 12.1, lettera a), del r.r. 5/2019, dovesse risultare su base territoriale provinciale un fabbisogno per l'accreditamento di cui all'articolo 10, comma 1, del r.r. 5/2019, sufficiente a garantire l'accreditamento e la contrattualizzazione di tutti i posti letto di RSSA ex articolo 58 del r.r. 4/2007, esistenti nel territorio provinciale, è consentita, sin dal primo bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2013, n. 2037 (Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter d.lgs. n. 502/1992 e articolo 7 l.r. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l.r. 8/2004), la distribuzione di posti letto oltre il limite di venti e nel limite di posti letto oggetto di autorizzazione al funzionamento."*

Con DGR n. 2244 del 2021 la Regione dava attuazione all'art 6 comma 2 della LR 18/2020 assegnando alle strutture ex art 58 del RR 4 del 2007 ulteriori posti letto in accreditamento nel limite dei posti oggetto di autorizzazione al funzionamento.

Quanto alla società Villa Mele srl la Regione provvedeva (Ved.Tab 1 in allegato alla predetta deliberazione) ad assegnare un posto in accreditamento un posto letto ulteriore rispetto a quelli oggetto dei precedenti atti di assegnazione, per un totale di n. 60 pl in accreditamento.

Con nota prot. n. 4140 del 10/03/2021 la Regione in riferimento alla istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata dalla struttura ai sensi della DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati con DGR 1006- 1409 del 2020, dava avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai

Dipartimenti di Prevenzione della ASL Foggia (incaricata della verifica dei requisiti per la conferma del titolo autorizzativo) e della Asl Bat (incaricata della verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento).

Con pec del 04/08/2021 (acquisita al protocollo al. N. AOO 183 12122 del 05/08/2022) il Dipartimento di prevenzione della Asl Foggia, in riscontro all'incarico conferito, inviava nota con cui, a seguito del sopralluogo effettuato in data 24/06/2021 nonché della verifica della documentazione acquisita esprimeva parere favorevole *“al rilascio (omissis) dell'autorizzazione all'esercizio per la residenza sanitaria assistenziale disabili di tipo A per 60 posti letto (...). Il Responsabile sanitario è il Dott. Fabrizio Altieri, nato a San Severo il 17/03/1979 e residente a (omissis), laureato in medicina e chirurgia in data 11/03/2019 e iscritto all'albo provinciale dei Medici Chirurghi di Foggia dal 16/03/2019 n. 7362.”*

Con pec del 22/04/2022 il legale rappresentante della Villa Mele srl chiedeva *“l'autorizzazione al trasferimento della titolarità della RSSA per disabili denominata Villa Mele”* alla società Tecnogest srl allegando:

- Atto di cessione d'azienda registrato a foggia in data 08/04/2022 al n. 7236/1T;
- Autodichiarazione del legale rappresentante della Tecnogest datata 22/04/2022 circa il possesso dei requisiti per la conferma dell'autorizzazione e di accreditamento;
- Pdc n. 67 del 14/08/2014;
- Certificato di agibilità;
- Certificato di prevenzione incendi prot. n. 392 del 20/01/2015;
- DD n. 857 de 07/11/2014 ad oggetto *“autorizzazione al funzionamento della struttura Residenza Socio - Sanitaria Assistenziale per diversamente abili R. S.S. A., a media intensità assistenziale” denominata “ Villa Mele, – per 60 p. l.- ubicata in Rodi Garganico alla località Pietre Nere”;*
- Dichiarazioni resa ai sensi del DPR 445 del 2000 del legale rappresentante della Tecnogest srl circa il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici di cui al RR 5 del 2019, l'affidamento della responsabilità sanitaria al Dott. Giovanni Villani nato laureato in medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Napoli il 27/06/1980 con specializzazione in Psichiatria Forense e Psicoterapia iscritto all'Ordine dei medici della Provincia di Foggia al n. 2441, il rispetto dei requisiti organizzativi di cui al RR 5 del 2019 (senza alcun allegato in merito al personale in organico);
- Dichiarazioni resa ai sensi del DPR 445 del 2000 del legale rappresentante della Tecnogest srl circa l'assenza di causa di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art 9 co 5 della LR 9 del 2107 e l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva della società, del legale rappresentante, degli amministratori nonché dei soci titolari di quote superiori al 20 % ai sensi dell'art 20 comma 2 lett e) LR 9 del 2017.

Facendo seguito alla predetta richiesta di cessione di ramo d'azienda con nota prot. n. AOO 183 8019 del 15/06/2022 la Regione avviava il procedimento previsto dell'art 9 comma 2 della LR 9 del 2017 per la verifica dei requisiti in capo al soggetto cessionario.

Con pec del 15/07/2022 il Dipartimento di prevenzione della ASL Foggia in riferimento all'incarico di cui alla nota regionale di cui sopra trasmetteva nota prot. n. 75422 del 15/07/2022 avente ad oggetto *“Relazione di sopralluogo effettuato presso la RSA Villa Mele, sita in Rodi Garganico località Pietre Nere. Verifica della permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici per il procedimento di cui all'art 9 della LR 9/2017 e smi. Per cessione d'azienda”.*

Con la predetta nota il Dipartimento di Prevenzione incaricato comunicava *“a seguito dell'incarico ricevuto con nota prot. n. AOO 183 8019 del 15/06/2022 (...) al fine di verificare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dal Reg. Regionale 21/01/2019 n. 5, ai fini del procedimento di cui all'art 9 della Legge Regionale 02/05/2017 n. 9 e smi, in data 27/06/2022 i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso la struttura in oggetto indicata (...) hanno proceduto ad effettuare un sopralluogo teso ad accertare tutto quanto previsto dal mandato regionale. Nel corso del sopralluogo è stato accertato che la struttura è*

conforme ai requisiti strutturali previsti dal Regolamento Regionale 5/2019 così come di seguito riportato. (omissis) Dal controllo degli elenchi del personale si evidenzia la presenza in organico di n. 3 infermieri professionali regolarmente contrattualizzati ed a tempo pieno e la presenza di n. 6 infermieri professionali con la dichiarazione di messa a disposizione di prestare la loro opera professionale all'interno della Rsa nel momento del rilascio della prescritta autorizzazione all'esercizio per n. 60 pl. (omissis). Alla luce di quanto sopra evidenziato, i sottoscritti verbalizzanti danno atto che la suddetta struttura adibita a Rsa disabili, mantiene i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali, previsti dalla norma specifica RR 5/2019".

Dal predetto parere e dalla documentazione trasmessa emerge la carenza della figura di infermiere professionale.

Prevede infatti l'art 7.3.1 del RR 5 del 2019 come standard minimo obbligatorio la presenza di n. 3 infermieri professionali per ogni nucleo da 20 pl oltre ad una unità infermieristica in possesso di attestato BLSO durante il turno notturno all'interno della struttura.

Con Circolare prot. n. AOO 183 9207 del 18/07/2022 la Regione stabiliva "Quanto alla possibilità di inserire le cd. "prescrizioni di obblighi" nel parere e conseguentemente nell'atto finale si precisa che la possibilità di inserire le c.d. clausole impositive di obblighi è riconosciuta nell'attività amministrativa solo se "queste non siano ex se incompatibili con la natura dell'atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso".

Va da sé che la Regione potrà emettere un provvedimento condizionato, subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento degli obblighi ivi previsti **solo qualora la prescrizione attenga a profili "marginali"**.

A titolo esemplificativo:

1. non saranno emessi provvedimenti di recepimento di pareri contenenti numerose clausole di prescrizione incentrate sull'assenza dei requisiti organizzativi;
2. la Regione ammetterà l'inserimento di una misura prescrittiva nell'ipotesi di mera carenza dello standard organizzativo (intendendosi per tale il lieve scostamento per alcune figure professionali dallo standard Regolamentare).

In ogni caso, nell'ipotesi sub 2 l'atto sarà emesso subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento della prescrizione e con la seguenti clausole aggiuntive: "di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl (...) della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia;

di disporre che la Asl di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra (in capo alla struttura per la quale viene rilasciato l'accreditamento istituzionale)".

Dato atto che con il seguente atto viene disposto esclusivamente il mutamento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e che per l'accreditamento dovrà essere avviata un'autonoma fase di verifica in capo al cessionario per la verifica del possesso degli ulteriori requisiti previsti dal RR 16 del 2019.

Posto quanto sopra, si propone

- **di trasferire** ai sensi dell'art 9 comma 2 della LR 9 del 2017, alla Società Tecnogest srl (P.Iva 01727910760), con sede legale in Foggia alla Via Vittime Civili n. 114 l'autorizzazione all'esercizio rilasciata alla Villa Mele srl con Determinazione n. 857 del 07/11/2014 (integrata con successiva DD. N. 859 del 27/11/2014) ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8 co 7 della L R 9 del 2017 ss.mm.ii per una Rsa disabili con **n. 60 posti letto**, pari ad tre nuclei di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità, denominata "Villa Mele" con sede

operativa in Rodi Garganico (FG) località Pietre Nere snc, il cui Responsabile sanitario, è il dott. Villani Giovanni, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Napoli il 27/06/1980 con specializzazione in Psichiatria Forense e Psicoterapia iscritto all'Ordine dei medici della Provincia di Foggia al n. 2441,

Con la prescrizione che il legale rappresentante della Tecnogest srl entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia dello stesso, integri la carenza rilevata in merito allo standard minimo di infermiere previsto dal RR 5 del 2019 e ne dia comunicazione alla Asl Foggia che verificherà l'adempimento della predetta prescrizioni entro i termini previsti e ne darà comunicazione alla Regione Puglia.

- **Di incaricare** il Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra che entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia che **in caso di esito negativo, provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.**

- **Di precisare che:**
 - I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Tecnogest srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - III. il legale rappresentante Tecnogest srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - IV. ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
 - V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”.*

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità'- Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

- **di trasferire** ai sensi dell'art 9 comma 2 della LR 9 del 2017, alla Società Tecnogest srl (P.Iva 01727910760), con sede legale in Foggia alla Via Vittime Civili n. 114 l'autorizzazione all'esercizio rilasciata alla Villa Mele srl con Determinazione n. 857 del 07/11/2014 (integrata con successiva DD. N. 859 del 27/11/2014) ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8 co 7 della L R 9 del 2017 ss.mm.ii per una Rsa disabili con **n. 60 posti letto**, pari ad tre nuclei di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità, denominata "Villa Mele" con sede operativa in Rodi Garganico(FG) località Pietre Nere snc, il cui Responsabile sanitario, è il dott. Villani Giovanni, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Napoli il 27/06/1980 con specializzazione in Psichiatria Forense e Psicoterapia iscritto all'Ordine dei medici della Provincia di Foggia al n. 2441,

Con la prescrizione che il legale rappresentante della Tecnogest srl entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia dello stesso, integri la carenza rilevata in merito allo standard minimo di infermiere previsto dal RR 5 del 2019 e ne dia comunicazione alla Asl Foggia che verificherà l'adempimento della predetta prescrizioni entro i termini previsti e ne darà comunicazione alla Regione Puglia.

- **Di incaricare** il Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra che entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia che **in caso di esito negativo, provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.**
- **Di precisare che :**
 - I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Tecnogest srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
 - II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - III. il legale rappresentante Tecnogest srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - IV. ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
 - V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti*

o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."

di notificare il presente provvedimento:

- ✓ Al legale rappresentante della Villa Mele srl (villamele@pec.it);
- ✓ Al legale rappresentante della Tecnogest srl (tecnogestsrl1@legalmail.it);
- ✓ Al Direttore generale della ASL FG;
- ✓ Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL FG;
- ✓ Al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG
dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it;
- ✓ Al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT.

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 15 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)